



STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DOG TEAM ANUBIS

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, ai sensi dell'art. 90 della L. 289/2002 e successive modificazioni una associazione sportiva dilettantistica senza finalità lucrative denominata "DOG TEAM ANUBIS associazione sportiva dilettantistica".

La denominazione sociale potrà essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha sede in Verona, in via del Perlar 9/B - 37135.

Essa svolgerà la propria attività su tutto il territorio nazionale e all'estero.

Il Consiglio Direttivo, con proprie delibere, potrà istituire altre sedi operative e/o modificare la sede legale senza necessità di integrazione del presente Statuto.

Articolo 2 - Scopo

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro regolata dalle norme vigenti di legge e dal presente Statuto.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche, ha per finalità la divulgazione e l'approfondimento della cultura cinofila e degli animali d'affezione in genere perseguendo i seguenti scopi:

- sviluppo e diffusione di varie attività sportive connesse tra cui gli sport cinofili;
- cura e benessere degli animali d'affezione, miglioramento comportamentale ed addestramento;
- corsi di educazione rivolti agli animali e ai proprietari;
- formazione di personale zootecnico;
- istituire ed organizzare corsi di preparazione e di aggiornamento per educatori, dog-sitter e tecnici di tutti i livelli;
- zooantropologia urbana attraverso la progettazione e gestione di apposite strutture di mantenimento (asili e pensioni per animali) al fine di rendere migliore la relazione nelle città;
- gestire centri di ritrovo per gli associati, impianti sportivi polivalenti pubblici e privati, impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica di sport cinofili anche di altre associazioni con finalità analoghe, con possibile attività di somministrazione di cibi e bevande;
- fornire servizi domiciliari e di dog-sitter per la cura degli animali;
- svolgere manifestazioni, mostre e convegni aperti al pubblico aventi per tema le finalità associative;
- aprire un sito internet;
- pubblicare riviste ed ogni altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo;
- fornire un servizio di tutela legale anche avvalendosi di professionisti esterni;
- dare assistenza veterinaria in collaborazione con professionisti esterni;
- compiere ogni operazione economico finanziaria, immobiliare e mobiliare utile per il raggiungimento delle finalità associative;
- svolgere occasionalmente e marginalmente attività commerciale al solo scopo di reperire fondi necessari per il raggiungimento del fine sociale.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio.

L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantite dalle prestazioni volontarie, personali dei propri aderenti, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle norme vigenti, dei rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzati mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all'entità ed alla complessità dell'impegno richiesto); in caso in cui la complessità, l'entità e la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti degli E.P.S. del Coni e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione e dell'ente di promozione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali e dell'ente di promozione dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali e dell'ente di promozione nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

Possono aderire all'associazione in qualità di soci le persone fisiche, Soci individuali, e le persone giuridiche, Soci collettivi, che ne condividano i principi e le finalità. Sono Soci collettivi, a mero titolo esemplificativo, le associazioni, anche scolastiche, i comitati, le società, le cooperative, gli enti e ogni altro tipo d'organizzazione che ha finalità non contrastanti con quelle previste dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge vigenti.

Le distinzioni di denominazione dei Soci sono poste per fini esclusivamente interni all'associazione e non comportano alcuna differenziazione nel rapporto associativo.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata al versamento della quota associativa e all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 - Soci

Il numero dei soci è illimitato.

I soci si distinguono in:

- soci fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla creazione dell'Associazione ed alla sua costituzione;
- soci ordinari (individuali o collettivi): sono coloro che vogliono aderire agli scopi di cui all'articolo 2 del presente Statuto.

Articolo 6 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione e in regola con il versamento della quota associativa, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione.

La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 7 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- radiazione deliberata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 8 - Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di un socio nell'ambito della stessa assemblea.

L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal presidente, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 10 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 11 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente.

Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il rendiconto economico - finanziario consuntivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci.

L'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Essa delibera sullo scioglimento dell'associazione, sulle modifiche allo statuto, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza semplice (ai sensi dell'articolo 21 del codice civile) degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e direzione dell'associazione ed è composto da un numero stabilito dall'assemblea di almeno 3 (tre) membri eletti, compreso il Presidente, dall'assemblea stessa.

Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Possuno ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenti, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 15 - Dimissioni

Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea straordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 16 - Convocazione direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 17 - Poteri e compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci e determinare la misura dei contributi associativi;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 18 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi e in giudizio.

Dirige l'associazione e dà attuazione alle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 19 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 20 - Il Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo - 21 Il rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 22 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano l'01 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 23 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Articolo 24 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dagli EPS del CONI.

Articolo 25 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile, allo statuto ed ai regolamenti del CONI, del CIO e dell'Ente di Promozione Sportiva o della Federazione a cui l'Associazione è affiliata ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.